

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7030 del 09/12/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO DI PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI, CONSUMO UMANO COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA TITOLARE: FABBRI 1905 SPA CODICE PRATICA N. BO00A0020/25RN
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7314 del 09/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno nove DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO DI PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IGIENICO E ASSIMILATI, CONSUMO UMANO

COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA

TITOLARE: FABBRI 1905 SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0020/25RN

IL TITOLARE DELL'INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 103/2024 che conferisce l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Leonardo Palumbo;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa; con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 (RR 41/2001), come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

viste le istanze con le quali la ditta **FABBRI 1905 SPA**, CF/P.IVA:00281980375, con sede legale in comune di Bologna

(BO), Via Emilia Ponente 276, con riferimento **alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea** rilasciata alla medesima con Determinazione n.4531 del 16/11/2016, in scadenza al 31/12/2025, ha richiesto:

- la **variante non sostanziale di concessione** ai sensi dell'art. 31 comma 5 del RR 41/2001, **di realizzare un nuovo pozzo denominato pozzo 5 in sostituzione del pozzo 4** non più utilizzabile, fino alla profondità di circa 208 m, secondo un progetto che prevede di captare le falde presenti tra 124 e 198 m di profondità, nonostante sia segnalato uno strato di sabbie fini e ghiaie di spessore significativo, compreso tra 48 e 58 m di profondità, potenzialmente acquifero (Prot. n. PG/2025/108417 del 16/06/2025 e successiva integrazione Prot. n. PG/2025/192914 del 30/10/2025);
- **il rinnovo di concessione** (Prot. n. PG/2025/192920 del 30/10/2025);

richiamata la Determinazione n. 4531 del 16/11/2016 (PRATICA B000A0020/15RN01) con la quale sono stati assentiti:

1. **il rinnovo della concessione** rilasciata con Determina n. 1019 del 11/02/2013 per la derivazione di acque pubbliche sotterranee **da tre pozzi** ubicati sui terreni censiti al Catasto del comune di Anzola dell'Emilia (BO), rispettivamente, al foglio 50, mappale 1 (pozzi 2 e 3) e al mappale 77 (pozzo 4), **con una portata massima complessiva di 32,73 l/s** di cui 9,72 l/s dal pozzo 2, profondo 240 m, di 8,60 l/s dal pozzo 3, profondo 497 m e di 14,41 l/s dal pozzo 4, profondo 207,80 m, per un volume massimo di prelievo complessivo di **170.000 mc/a**, ad **uso industriale** (produzione di prodotti alimentari, dolciari; alimentazione e raffreddamento dei relativi impianti tecnologici) **ed igienico e assimilati** (alimentazione dei servizi igienici; lavaggi di attrezzature e pavimentazioni; alimentazione dell'impianto anti incendio), **alle medesime condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico allegato alla Determina n. 1019 del 11/02/2013 (PRATICA B000A0020) tra cui:** di monitoraggio in continuo del livello piezometrico all'interno del pozzo 2, con trasmissione annuale dei relativi dati all'amministrazione, di presentazione di ulteriori progetti di risparmio idrico in sede di rinnovo della concessione; di privilegiare il prelievo dalle falde acquifere superficiali contenute nei primi 100 metri di profondità, in caso di successivi interventi di manutenzione e/o sostituzione dei pozzi;

2. **la variante non sostanziale** ai sensi dell'art. 31 comma 5 del RR 41/2001, **di realizzare un nuovo pozzo in sostituzione**

del pozzo 3 non più utilizzabile, con obbligo di chiusura del pozzo 3;

vista la documentazione allegata all'istanza di rinnovo della concessione dalla quale si evincono i seguenti aggiornamenti:

a. le acque prelevate dai pozzi vengono utilizzate ad:

- uso industriale per circa 169.000 mc/a: sia inglobate nel processo produttivo per la preparazione dei prodotti (nella misura del 30%) sia a servizio del processo per la pulizia delle linee di produzione, la produzione di vapore e per il riscaldamento/raffreddamento dei processi produttivi (nella misura del 70%);

- uso igienico ed assimilati per circa 1.000 mc/a di cui: circa 300 mc per l'alimentazione dei servizi igienici (WC e orinatoi) e 600 mc per il rifornimento delle docce, dei lavandini e delle rubinetterie in genere. Altri 100 mc/a circa vengono utilizzati annualmente nelle prove di funzionamento dell'impianto antincendio di cui è dotato lo stabilimento industriale;

b. il concessionario dispone di un impianto di depurazione e potabilizzazione delle acque prelevate dai pozzi prima della loro immissione nella rete aziendale, per cui sono dichiarate compatibili per gli usi di produzione alimentare e l'alimentazione dei servizi igienici, ai sensi del D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023;

c. il volume di prelievo complessivo derivato negli ultimi anni (2013-2024) si attesta a partire dal 2018 sui 100.000/110.00 mc/anno, con un picco registrato nel 2021 di 116.089 mc/anno. Nel prossimo futuro, l'azienda prevede di aumentare la produzione con un incremento del prelievo di acqua, comunque entro i quantitativi di prelievo di cui alla concessione in essere, considerati sufficienti alle future necessità aziendali;

d. al momento non sono previsti ulteriori progetti di risparmio idrico finalizzati ad una significativa riduzione dei prelievi; il consumo specifico di acqua per unità di prodotto finito continua ad essere in miglioramento dal 2001, con una stabilizzazione a partire dal 2012;

e. i dati di monitoraggio piezometrico nel periodo 2021-2025 indicano oscillazioni stabili, stagionali, del livello statico di soggiacenza piezometrica tra un minimo di 26 m ed un massimo di 34 profondità, con una corrispondente escursione del livello dinamico di circa 10-11 m;

f. il pozzo 3 è stato chiuso secondo le prescrizioni dell'amministrazione;

g. il nuovo pozzo realizzato in sostituzione del pozzo 3 (che verrà di eseguito denominato pozzo 3A) è stato:

- **perforato** fino alla profondità di 209,0 m da p.c., con un diametro di perforo di 450 mm sul terreno censito al catasto del comune di Anzola dell'Emilia (BO) al Foglio 50 mappale 1, nel punto di coordinate UTM RER X:675055 Y:934675;

- **realizzato** con una colonna di captazione di tubi in acciaio inox di 219 mm di diametro fino alla profondità di 209 m da p.c., con due tratti filtranti compresi tra 163-181 m e tra 197,5-203,5 m di profondità (filtro johnson in acciaio a spirale continua con aperture di 0,75 mm di ampiezza), al tetto dei quali, l'intercapedine perforo/colonna è stata riempita con bentonite in pellet, per garantire la separazione degli acquiferi captati; il riempimento del perforo è stato completato nel tratto 0-10 m con bentonite in pellet e in tutti i restanti tratti con materiale inerte fine, addensato;

- **testato** in data 31/12/2017 con una prova di pompaggio a gradini di portata fino alla portata massima di 16 l/s, in corrispondenza del quale si è avuto un abbassamento del livello piezometrico dinamico fino alla profondità di 40,84 m da p.c., rispetto ad un livello statico iniziale prima della prova di 35,90 m;

- **completato** con un elettropompa sommersa modello Grundfos SP46-14, inserita nella colonna alla profondità di 68 m, di 30 KW di potenza, con portata regolata a 8,6 l/s, con tubo di mandata di 3 pollici, lungo cui è posizionato un contatore di volume di prelievo;

- **protetto** in superficie da un pozzetto in cls di 100*100*100 cm, interrato, chiuso da botola carrabile in ferro, dotata di pompa per lo smaltimento delle acque meteoriche di eventuale infiltrazione, che racchiude la bocca pozzo coperta da piastra flangiata con unici passaggi per tubo di mandata della pompa e per foro di ispezione e monitoraggi di piccolo diametro;

dato atto:

- della significativa riduzione di profondità degli acquiferi captati con la realizzazione del pozzo 3A;

- della stabilità delle condizioni piezometriche delle falde di prelievo e dei consumi idrici aziendali, come già evidenziato nella Determinazione n. 4531 del 16/11/2016 in riferimento ai dati di monitoraggio in continuo e al consumo specifico di acqua per unità di prodotto finito;

considerato che:

- le istanze presentate sono ricondotte ad un'unica istanza di rinnovo con variante non sostanziale di concessione (**pratica B000A0020/25RN**) ed assoggettate al procedimento previsto ai sensi degli art.li 27 e 31, comma 5 del RR n. 41/2001;

- gli utilizzi di acque pubbliche richiesti sono assimilabili: all'uso *industriale* (produzione di prodotti alimentari, dolciari sia inglobata nel prodotto sia a servizio del processo per la pulizia delle linee di produzione, la produzione di vapore e per il riscaldamento/raffreddamento dei processi produttivi); *igienico* e *assimilati* (alimentazione servizi igienici: sciacquoni WC e orinatoi; anti incendio); uso *consumo umano* (produzioni di prodotti alimentari, dolciari e lavaggi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; alimentazione bidet, docce e lavandini), ai sensi dell'art. 152, comma 1, rispettivamente: lett. c), f) e b) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

- la derivazione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della LR 6/2005;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione mediante i tre pozzi attualmente disponibili, pozzi 2,3N e 4:**

- **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, a partire dalla profondità di circa 113-118 m da p.c., il corpo idrico sotterraneo **Conoide Samoggia - confinato inferiore**, codice 2420ER DQ2 CCI, caratterizzato da stato quantitativo e chimico *Buono*, da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, e, da impatti di tipo *piez*, ossia da abbassamento dei livelli piezometrici per prelievi eccessivi; e, nel punto di derivazione da: soggiacenza piezometrica media compresa tra 30 e 35/40 m di profondità (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da

subsidenza 2016-2021 compresa tra 10 e 15 mm/a, in miglioramento rispetto a quella compresa tra 17,5 e 20 mm/a del periodo precedente 2011-16;

2. comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (repulsione)** per impatto *moderato* e criticità *elevata*, ma, trattandosi, di un rinnovo di un prelievo esistente, è comunque compatibile con gli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione mediante il nuovo pozzo 5:**

- **interessa**, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021, fino alla profondità di circa 113-118 m da p.c., anche il corpo idrico sotterraneo **Conoide Samoggia - confinato superiore**, codice 0420ER DQ2 CCS, caratterizzato da stato quantitativo e chimico *Buono*, da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, e, da pressione di tipo 3.1 e 3.3 con impatti di tipo *IS*, ossia da prelievi ad uso irriguo e industriale in grado di attivare il trasporto negli acquiferi più profondi dei contaminanti che si riscontrano in genere nelle zone o nei corpi idrici a monte e nelle aree di ricarica; e, nel punto di derivazione da: soggiacenza piezometrica media compresa tra 20 e 25 m di profondità (2014-2019) e trend positivo (2002-2019);

2. comporta, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (repulsione)** per impatto *moderato* e criticità *elevata*;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal proponente, in assenza di specifica normativa di settore;

ritenuto, pertanto, che, stante le condizioni piezometriche locali desunte dai dati di monitoraggio nei pozzi e le verifiche di compatibilità sopra eseguite per i corpi idrici d'interesse, sia opportuno verificare in sede di perforazione del nuovo pozzo 5 le potenzialità dello strato di sabbie fini e ghiaie di spessore significativo, compreso tra 48 e 58 m di profondità, potenzialmente acquifero,

segnalato nella documentazione di progetto della domanda presentata, al fine di spostare parte dei prelievi nel corpo idrico *Conoide Samoggia - confinato superiore*, codice 0420ER DQ2 CCS, che si ritrova in migliori condizioni piezometriche;

ritenuto che, per quanto riguarda i volumi di prelievo da rilasciare in rinnovo di concessione, sia opportuno ricondurre i volumi attualmente concessi agli effettivi consumi idrici desunti dai dati di monitoraggio, ossia fino ad un massimo di 116.089 mc/a, con la premura di aggiungere al volume sopra fissato un'aliquota del 10% pari a 11.609 mc/a, per un volume massimo complessivo da rilasciare in concessione pari a 127.700 mc/a, per consentire al Concessionario di gestire tempestivamente un eventuale aumento dei fabbisogni;

considerato che per la concessione in essere dovrà essere acquisito da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, il parere di conformità all'uso consumo umano delle acque derivate ai sensi del D.Lgs. 18/2003 da parte dell'Azienda USL;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite per i corpi idrici d'interesse, nulla osta alla perforazione del nuovo pozzo 5, con le modalità di progetto presentate, alle condizioni indicate nel presente atto, **di cui si richiamano in particolare, quelle di:**

a. la perforazione dovrà essere eseguita inizialmente fino alla profondità massima di circa 58 m da p.c., all'interno della quale dovrà essere data la priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali contenuti all'interno del corpo idrico *Conoide Samoggia - confinato superiore*, in particolare dello strato di sabbie fini e ghiaie, compreso tra 48 e 58 m di profondità;

b. rilasciare il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche per un volume massimo di prelievo di 127.700 mc/a, con la prescrizione di monitoraggio dei volumi di prelievo e di soggiacenza piezometrica e successivamente alla acquisizione:

- della Relazione Tecnica di fine lavori di realizzazione del nuovo pozzo 5 e di chiusura del pozzo 4;

- del parere di conformità all'uso consumo umano delle acque utilizzate per il processo industriale e per l'alimentazione

di bidet, docce e lavandini, da parte dell'Azienda USL di Bologna, ai sensi del D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023;

ritenuto, inoltre, per quanto riguarda la chiusura del pozzo 4 che, stante gli esiti della video ispezione descritta in sede di documentazione allegata all'istanza, che illustra lo schiacciamento e la rottura dei tratti filtranti con ingresso di materiali nel pozzo, e, il distacco della colonna di rivestimento di diametro ridotto, si dovrà procedere secondo le prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: **"PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO 4"** parte integrante e sostanziale della presente determina;

verificato che sono stati effettuati i pagamenti delle spese di istruttoria per complessivi € 180,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **FABBRI 1905 SPA**, CF/P.IVA:00281980375, con sede legale in comune di Bologna (BO), Via Emilia Ponente 276, **l'autorizzazione alla perforazione** di un nuovo pozzo, denominato pozzo 5, sul terreno ubicato in comune di Anzola dell'Emilia (BO), identificato al Catasto al Foglio 50, mappale 77, in sostituzione del pozzo 4, alle seguenti condizioni:

a) **l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo;** mentre il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acque pubbliche rilasciata con Determinazione n. 4531 del 16/11/2016, verrà assentito per un volume massimo di prelievo di 127.700 mc/a, con la prescrizione di monitoraggio dei volumi di prelievo e di soggiacenza piezometrica e successivamente alla acquisizione:

- **della Relazione Tecnica di fine lavori di realizzazione del nuovo pozzo 5 e di chiusura del pozzo 4;**

- **del parere di conformità** all'uso consumo umano delle acque utilizzate per il processo industriale e per l'alimentazione di bidet, docce e lavandini, da parte dell'Azienda USL di Bologna, ai sensi del D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023;

b) la perforazione del pozzo 5 dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina;

c) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

d) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

f) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

2) di **stabilire la chiusura definitiva del pozzo 4**, contestualmente alla realizzazione del nuovo pozzo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO 4**" parte integrante e sostanziale della presente determina;

3) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

4) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

5) di notificare il presente atto al richiedente e **alla Azienda USL di Bologna**, per gli aspetti di competenza:

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Ubaldo Cibir;

7) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Ubaldo Cibir

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) la perforazione dovrà essere eseguita inizialmente fino alla profondità massima di circa 58 m da p.c., all'interno della quale dovrà essere data la priorità alla ricerca e captazione degli acquiferi più superficiali contenuti all'interno del corpo idrico *Conoide Samoggia - confinato superiore*, in particolare dello strato di sabbie fini e ghiaie, compreso tra 48 e 58 m di profondità.

La possibilità di estendere la perforazione oltre la suddetta profondità fino a quella massima di 208 m, potrà essere concessa soltanto in caso di comprovata assenza di acquiferi produttivi in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta dal pozzo (14,41 l/s) e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche; con la priorità, in ogni caso, di captare gli acquiferi più superficiali contenuti all'interno dei corpi idrici d'interesse *Conoide Samoggia - confinato superiore e inferiore*.

In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima concedibile;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna mediante miscela di cemento bentonite iniettata a pressione dal basso verso l'alto, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino al piano campagna; in caso di colonna di captazione multi falda, dovrà essere inserito uno strato sufficientemente isolante di compactonite tra un tratto filtrante e l'altro;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata

rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatimetro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria e conducibilità elettrica;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa di prelievo dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fine e tali che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il

ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle eventuali prove di pompaggio dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. e acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Agenzia concedente:

- a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;
- b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi, **corredato da:**

- una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice, di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione del nuovo pozzo 5;

- **una Relazione Tecnica** contenente:

- la descrizione dei lavori e delle eventuali prove in situ eseguite, con dati e relative elaborazioni;

- la rappresentazione grafica della stratigrafia e di completamento del pozzo;

- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei dispositivi di misura di volume installati;

- i dati delle prove di pompaggio eseguite: la piezometria statica/dinamica della falda oggetto di captazione per ogni gradino di portata; la definizione della portata critica di esercizio, dei parametri idrodinamici dell'acquifero e relativo raggio di influenza;

- le coordinate geografiche UTM RER del nuovo pozzo, la sua ubicazione e quelle della rete idrica di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata, con relativa legenda descrittiva;

- la descrizione dei lavori eseguiti mediante report fotografico;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

PRESCRIZIONI DI CHIUSURA DEL POZZO 4

Tombamento del pozzo

1) rimozione dei manufatti tecnologici eventualmente presenti all'interno del pozzo: tubazioni, pompe, cavi etc.;

2) lavaggio e pistonaggio del pozzo fino alla profondità di perforazione; misura del livello statico della falda dopo un opportuno periodo di attesa sufficiente al ripristino delle condizioni idrostatiche;

3) al fine di impedire il movimento verticale dell'acqua, sia all'interno del pozzo che nello spazio anulare compreso tra il perforo e la colonna di rivestimento, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- riempimento della porzione della colonna di rivestimento interessata dai tratti filtranti, con miscela bentonitica sufficientemente fluida per passare attraverso i filtri della colonna e penetrare, fino a intasamento, sia nel dreno interposto con il perforo, sia parzialmente nell'acquifero. La miscela bentonitica dovrà essere pompata con pressione sufficiente, dal basso verso l'alto, partendo da fondo pozzo, attraverso un tubo di lunghezza e di diametro adeguato, provvisto all'estremità di un idoneo tampone o packer, ove possibile;

- realizzazione all'interno della colonna di rivestimento di un tappo di compactonite tra circa 120 e 124 m di profondità, in corrispondenza del limite tra i corpi idrici d'interesse, e, tra circa 75 e 80 m, in corrispondenza del distacco della colonna di captazione di diametro ridotto;

- riempimento della colonna di rivestimento dalla profondità di circa 75 m fino a bocca pozzo (vedi punto successivo) con boiaccia cementizia iniettata dal basso verso l'alto;

- la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro di perforo. Sul fondo del medesimo, in continuità con la cementazione della colonna, si realizzerà una soletta per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

Comunicazioni

4) al fine di consentire le verifiche e i controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, la ditta dovrà comunicare all'Agenzia la data di inizio delle operazioni di tombamento con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi;

5) alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice.

6) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare le modalità di esecuzione del tombamento del pozzo, per impedimenti strutturali del pozzo o per limitate condizioni operative di cantiere, tali variazioni dovranno essere adeguatamente illustrate (anche con video ispezione) e motivate nella Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura trasmessa all'Agenzia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.